

Acque meteoriche di dilavamento nei centri di raccolta di rifiuti urbani in regione Veneto

A cura della Dott.ssa Barbara Zecchin

Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si occupa di scarichi di acque meteoriche di dilavamento all'art. 113, limitandosi a delegare le Regioni a disciplinarne ed attuarne il controllo. Non compare invece alcuna definizione specifica di acque meteoriche, ma esse vengono citate nel comma 1 art. 54 della parte III dove le *acque* sono definite come "*le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee ...*"; compaiono inoltre al comma 1, art. 74, dove le *acque reflue industriali* vengono definite come "*qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o da impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche o dalle acque meteoriche di dilavamento*". Da tali articoli si potrebbe pertanto dedurre almeno che le acque meteoriche di dilavamento non sono acque reflue industriali.

Ai sensi di quanto previsto dal sopracitato art.113 la Regione, nel caso in questione la Regione Veneto, ha previsto una specifica disciplina delle acque meteoriche all'interno del Piano di Tutela delle Acque (PTA), piano di settore previsto dall'art. 121 del D.Lgs. 152/06 e approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009.

In particolare l'art. 39 del PTA si occupa proprio di "*acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio*", distinguendo una serie di casi per i quali le acque meteoriche di dilavamento si considerano riconducibili ad acque reflue industriali e pertanto soggette a specifici trattamenti ed autorizzazioni allo scarico. Viene fatta inoltre un'ulteriore distinzione tra i casi in cui vanno trattate solo le acque di prima pioggia e quelli in cui vanno trattate sia le prime che le seconde piogge. Si delineano pertanto numerose casistiche che non sono sempre di immediata applicazione ai siti ed alle attività presenti nel territorio.

Tra questi, un'attività che non è chiaramente inquadrata è quella dei centri di raccolta di rifiuti urbani. Il centro di raccolta viene definito dal D.Lgs. 152/06, all'art.183, comma 1, lettera mm) come "*area presidiata ed allestita ... per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento*". Sempre l'art.183 al punto o) definisce la raccolta come "*il prelievo di rifiuti, compresi la cernita preliminare ed il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mm), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento*".

Da questo si può quindi dedurre che l'attività svolta nei centri di raccolta faccia ancora parte delle operazioni di raccolta e costituisca, come riportato nelle premesse del DM 08/04/2008, uno strumento per *"agevolare l'incremento dei livelli di raccolta differenziata ed il conseguimento ... degli obiettivi fissati dalla normativa vigente"*. L'attività dei centri di raccolta non può del resto essere considerata nè un deposito temporaneo, in quanto tale attività, come definita dal D.Lgs. 152/06, viene svolta prima della raccolta, e nemmeno uno stoccaggio che, sempre in base alle definizioni del D.Lgs. 152/06, è riconducibile alle attività D15 ed R13 ·.

In base all'art.39 del PTA le attività per le quali le acque meteoriche possono essere riconducibili ad acque reflue industriali e quindi soggette a trattamento sono elencate in Allegato F. Tra tali attività quelle più attinenti ai centri di raccolta si trovano al punto 6) *"impianti di smaltimento di rifiuti, impianti di recupero di rifiuti, depositi e stoccaggi di rifiuti, centri di cernita di rifiuti"*. Escludendo, in base al ragionamento di cui sopra, gli impianti di smaltimento e di recupero e considerando che, come detto, la raccolta comprende la cernita preliminare ed il deposito, i centri di raccolta potrebbero ricadere in *"depositi e stoccaggi di rifiuti"* oppure in non ben definiti *"centri di cernita di rifiuti"*. Mancando però un chiaro riferimento ai centri di raccolta, già questo primo passaggio ha generato e genera tuttora vari dubbi sull'applicazione effettiva ad essi dell'art.39, dubbi favoriti dal fatto che non sempre le amministrazioni interessate hanno la stessa opinione in merito.

Per analizzare comunque le ulteriori casistiche previste dall'art. 39 del PTA consideriamo, come è solitamente opportuno, l'ipotesi più cautelativa e ammettiamo che i centri di raccolta ricadano senza dubbio nelle attività indicate in allegato F. In tal caso l'art.39 al comma 1 prevede che le acque meteoriche siano riconducibili ad acque reflue industriali, e quindi sottoposte a trattamento, in una serie di situazioni, tra cui quella più significativa per l'attività svolta nei centri di raccolta è rappresentata da *"le superfici scoperte di qualsiasi estensione ... ove vi sia la presenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici ... che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'All.5 del D.Lgs. 152/06"*. Al comma 3 l'art. 39 prevede poi che per le superfici scoperte scolanti *"in cui il dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1 può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia"* il trattamento delle acque possa essere limitato alle sole acque di prima pioggia.

Lo stesso PTA però, all'art.6 definisce le acque reflue industriali come *"qualsiasi tipo di acque reflue ... diverse da acque reflue domestiche e, in generale, dalle acque meteoriche di dilavamento; sono riconducibili alle acque reflue industriali anche le acque meteoriche di dilavamento che dilavano superfici ove vi sia la presenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici oppure in cui avvengano lavorazioni, comprese le operazioni di carico e scarico, o ricorrano altre circostanze, che comportino la possibilità di dilavamento di sostanze pericolose o comunque di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali"*.

· si veda anche "Ecocentri. Guida alla disciplina dei centri di raccolta", a cura di Paolo Pipere, luglio 2011.

Con tale definizione si è voluto pertanto riassumere in un solo paragrafo quanto previsto in modo più dettagliato nell'art. 39, generando però una certa confusione relativamente a quali si intendano esattamente le sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali. Con questa accezione si possono infatti intendere anche sostanze non contemplate in tabella 3/A e 5 di cui sopra e la valutazione passa quindi alle singole amministrazioni tenute al rilascio delle autorizzazioni allo scarico, a rischio pertanto nuovamente di non arrivare alle stesse conclusioni in tutto il territorio regionale. Va poi evidenziato come la definizione di acque industriali data dal PTA sia in parte in contrasto con quella del D.Lgs. 152/06, che invece, come detto all'inizio, esclude a priori e senza eccezioni le acque meteoriche.

In ogni caso, una volta chiarito quali effettivamente siano queste sostanze pregiudizievoli per l'ambiente, nei centri di raccolta il campo si restringe ai rifiuti che possono, a seguito di dilavamento, rilasciare tali sostanze. Ai sensi del comma 1 dell'art. 39, però, vi è l'obbligo di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento se i rifiuti depositati sulle superfici scoperte non sono protetti dagli agenti atmosferici. Se ne potrebbe pertanto dedurre che se tali rifiuti sono contenuti in contenitori coperti o sotto tettoie e pertanto non soggetti a dilavamento, non ricorra il caso di cui sopra e pertanto non vi sia necessità di trattare le acque meteoriche. Si consideri inoltre che il DM 08/04/2008 e s.m.i. che regola la gestione dei centri di raccolta prevede già che i rifiuti pericolosi ed i rifiuti di carta e cartone siano protetti dagli agenti atmosferici; resta da valutare l'eventuale rilascio da parte di altre tipologie di rifiuti conferite nei centri di raccolta, ma in ogni caso l'eventualità di dover fornire di copertura alcuni contenitori potrebbe costituire una valida alternativa, anche economicamente, alla realizzazione di un sistema di trattamento delle acque. Va peraltro considerato che in molti centri di raccolta in Veneto sono depositati in contenitori coperti anche altri rifiuti oltre a quelli pericolosi e in carta e cartone; la normativa regionale in vigore precedentemente al DM 08/04/2008 infatti parlava già, in modo più generico, di trattamento delle acque di dilavamento che fossero potenzialmente contaminate dai rifiuti depositati e pertanto solitamente le Province richiedevano la copertura di tutti i rifiuti presenti se si voleva evitare di dover trattare le acque di dilavamento. A conferma di questa possibile soluzione il comma 2 dell'art. 39 del PTA dice che *"al fine di ridurre i quantitativi di acque di cui al comma 1 da sottoporre al trattamento"* si può prevedere *"l'adozione di misure atte a prevenire il dilavamento delle superfici"* tra le quali potrebbero quindi rientrare eventuali sistemi di copertura dei contenitori dei rifiuti; le linee guida applicative del PTA infatti, emesse con DGR 80 del 27/01/2011, specificano che tali misure possono essere costituite anche da strutture non fisse. E' evidente che ai fini della tutela ambientale il collettamento e trattamento idoneo delle acque di dilavamento risulta la soluzione più cautelativa, da adottare senza dubbio nei centri di raccolta in fase di costruzione o ampliamento; in quelli già esistenti va però considerato che l'adeguamento del sistema di trattamento delle acque può richiedere tempi e costi considerevoli e pertanto la copertura dei contenitori potrebbe costituire una soluzione, almeno temporanea, per consentire la prosecuzione dell'attività a norma di legge e limitando le possibilità di danni all'ambiente.

Attualmente il PTA prevede l'adeguamento dei siti interessati entro dicembre 2012, scadenza che, laddove in attesa di chiarimenti non si sia ancora proceduto con i lavori, risulta ormai difficilmente rispettabile.

A seguito di una serie di proposte di modifica presentate successivamente alla pubblicazione del PTA sono in corso delle variazioni, il cui iter di approvazione non è ancora completato, che dovrebbero chiarire alcuni dei problemi (ma non tutti) fin qui evidenziati. Per le questioni che invece rimangono dubbie, è auspicabile quantomeno che le amministrazioni interessate adottino una linea comune di applicazione.

Barbara Zecchin

Pubblicato il 4 marzo 2012